



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- CGIL *[Signature]*
- CISL *[Signature]*
- UIL *[Signature]*
- UGL *[Signature]*
- CISAL *[Signature]*
- CONFSAI *[Signature]*
- SIN.PA *[Signature]*
- CONFINDUSTRIA *[Signature]*
- CONFCOMMERCIO *[Signature]*
- CONFESERCENTI *[Signature]*
- CONFAPI *[Signature]*
- ABI
- ANIA
- CONFSERVIZI *[Signature]*
- CONFETRA *[Signature]*
- CONFARTIGIANATO *[Signature]*
- CNA *[Signature]*
- CASARTIGIANI *[Signature]*
- CLAAI *[Signature]*
- CONFAGRICOLTURA *[Signature]*
- COLDIRETTI *[Signature]*
- CIA *[Signature]*
- COPAGRI
- LEGA DELLE COOPERATIVE
- CONFCOOPERATIVE *[Signature]*
- UNCI
- AGCI *[Signature]*
- UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
- CIDA
- CONFEDIR
- CIU UNIONQUADRI *[Signature]*
- CONFAIL *[Signature]*
- CUQ
- ASSOLAVORO
- CONFEDERTECNICA
- CONFPROFESSIONI *[Signature]*

NOVA 2007 - ISTITUTO POLIGRAFICO F.lli REDES - ZENICO (TAVO) - R.P.A. - S

[Signature] *[Signature]* 7



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ACCORDO QUADRO
RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI**

ROMA, 22 GENNAIO 2009

Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente.

Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubblico e nel settore privato:

1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
 - ✓ avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
 - ✓ avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
 - ✓ per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei

- prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo;
- ✓ si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
 - ✓ la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo;
 - ✓ il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale;
 - ✓ il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese;
 - ✓ nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell'indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione;
 - ✓ nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto

↑
L dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore;

3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione;
4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare;
5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo;
7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale;
8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato;
9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati

all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;

10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;
11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;
12. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;
13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge;
14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;
15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva;
16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda,

situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale;
18. le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita;
19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti.

Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

LINEE GUIDA PER LA TUTELA ATTIVA DELLA DISOCCUPAZIONE

Provvedere alle persone, Ripartire dalle persone: un progetto solidale tra istituzioni e attori sociali.

Le istituzioni e l'intera società civile sono chiamate a dare prova della propria **capacità solidale**, rimuovendo ogni ragione di conflitto ed esprimendo forme –anche originali- di straordinaria, leale collaborazione. Una nazione coesa e solidale sostiene, almeno nel proprio ambito, il circolo della fiducia e così inibisce ogni propensione al “rattrappimento” delle banche, delle imprese e dei consumatori.

Il Governo ha affrontato l'emergenza economico–sociale indotta dalla crisi globale dei mercati finanziari secondo tre linee d'azione rivolte a sostenere il circolo virtuoso della fiducia:

1. **stabilità** (della finanza pubblica e degli intermediari creditizi);
2. **liquidità** (delle banche, delle imprese e delle famiglie);
3. **occupabilità** (delle persone).

Il concetto di **occupabilità** include interventi che soddisfano i bisogni della persona ma che corrispondono anche ad esigenze delle imprese e del sistema economico nel suo complesso. In un contesto di riduzione della domanda, della produzione e delle ore lavorate –secondo modalità senza precedenti che rendono incerta ogni previsione- il Paese ha interesse a conservare la propria potenziale capacità produttiva della quale il capitale umano è componente primaria. Ciò significa mantenere quante più persone inserite nel sistema produttivo e garantire ad esse un reddito - destinato a tradursi in consumi- combinato con attività efficaci di apprendimento per essere preparati a ripartire.

Le azioni per l'occupabilità devono essere ora **tempestive e mirate**. Esse offriranno peraltro una significativa esperienza per una più generale azione di riforma che richiede tempo e maggiore previsione degli andamenti di finanza pubblica. Le criticità di cui tener conto riguardano:

- 1) l'ampia platea di lavoratori subordinati che non accedono ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità e un segmento di lavoratori indipendenti che si trovano in condizione di dipendenza socio-economica da un solo committente;
- 2) l'inurbamento di molti di essi che accentua le difficoltà nella disoccupazione;
- 3) la bassa professionalità di molti con particolare riguardo a giovani, donne ed anziani.

Le **risposte** a queste criticità devono essere organizzate in termini tali da evitare:

- 1) la deresponsabilizzazione delle imprese rispetto alle loro risorse umane;
- 2) la produzione di un bacino di nuovi assistiti dei quali risulti difficile – anche nel contesto del dopo crisi – il reimpiego;
- 3) un livello insostenibile di spesa pubblica alla luce della dimensione del debito pubblico accumulato.

La **proposta** consiste quindi nella:

1. devoluzione alle Regioni e alle parti sociali del territorio della funzione di valutazione e negoziazione -in un quadro che rifiuta pericolosi automatismi- delle richieste di protezione per lavoratori ritenuti in esubero congiunturale o strutturale, sulla base di un accordo quadro e di intese specifiche per ciascuna Regione utili a combinare risorse finanziarie di diversa provenienza e ad integrare competenze e procedure;
2. ricerca di soluzioni tali da mantenere la più ampia base occupazionale distribuendo su molti lavoratori il minore monte di ore lavorate (contratti di solidarietà, cassa integrazione a rotazione e/o ad orario ridotto, settimana corta, ecc.) o riconducendo i lavoratori disoccupati in contesti produttivi del settore privato anche mediante forme di tirocinio formativo;
3. diffusa capacità di coniugare integrazione del reddito, servizi di accompagnamento al lavoro e attività di apprendimento;
4. estensione potenziale, senza automatismi, a tutti i lavoratori subordinati delle forme di integrazione del reddito, confermando i criteri di accesso (in termini di ore lavorate nel precedente periodo), quale elemento di necessaria responsabilizzazione;
5. tutela attiva dei collaboratori a monocommittenza –beneficiari di una indennità una tantum- e degli inoccupati con servizi all’impiego e formazione;
6. previsione di trattamenti economici progressivamente calanti in modo da stimolare comportamenti attivi e responsabili nei beneficiari;
7. effettività delle sanzioni applicate a coloro che rifiutano un offerta “congrua” di lavoro o di formazione affinché l’allargamento delle forme di tutela dei disoccupati si accompagni con l’ampliamento della responsabilità delle persone.

Le **risorse** necessarie per garantire ai lavoratori subordinati licenziati o sospesi dal rapporto di lavoro adeguati trattamenti di integrazione del reddito combinati con apprendimento devono essere il risultato di più fonti: il bilancio dello Stato, i fondi europei di competenza dello Stato e delle Regioni, i bilanci delle Regioni e Province autonome, i fondi interprofessionali per la formazione continua e il relativo prelievo dello 0,30% sul monte salari delle imprese, gli enti bilaterali promossi dalle parti sociali, le ulteriori liberalità del settore privato o privato-sociale.

Le attività di **apprendimento**, nel contesto della presente emergenza economica e sociale, devono essere oggetto di una tempestiva verifica allo scopo di rimuovere ogni autoreferenzialità dei soggetti formatori e garantire un effettivo innalzamento delle competenze dei lavoratori che ne beneficiano. I criteri proposti per una riflessione condivisa sono:

1. il lavoro sia riconosciuto quale componente essenziale del processo educativo della persona;
2. l’impresa sia considerata l’ambito potenzialmente più idoneo all’apprendimento ove questo sia organizzato attraverso adeguati supporti e modalità;
3. la valutazione delle effettive competenze dei lavoratori da parte di valutatori accreditati sostituisca la certificazione formalistica relativa alla frequenza di corsi.

Il percorso disegnato non è semplice nella sua capacità di raggiungere tutti coloro che saranno colpiti dalla crisi né scontato nella efficacia delle azioni ipotizzate. Esso è però possibile. Possibile in particolare se tutti gli attori coinvolti avvertono la straordinarietà della transizione che ci attende, la conseguente necessità di ripensare i modi tradizionali di intervento, la opportunità offerta solo dall’integrazione delle capacità operative dei diversi soggetti istituzionali e sociali.

Il dopo-crisi comincia nel momento in cui questa tensione solidale prende corpo nel nome del primato della **persona**, di **ciascuna persona**, di **tutte le persone**.